

Gli appunti dell'imprenditore fanno prova

Gli appunti contabili contenuti in un'agenda, anche se recuperata presso terzi, possono essere utilizzati dai verificatori per desumere la presenza di attività non dichiarate o di costi fittizi. Sono queste le conclusioni della sentenza n. 3264 del 5 febbraio 2019 della Corte di cassazione che ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento dell'Ufficio. L'art. 39, comma 1, lettera d) del dpr 600/73 consente ai verificatori di ricostruire il reddito del contribuente in via analitico-induttiva (extracontabilmente) qualora: «L'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risultano dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concor-

danti». Il Supremo collegio ha statuito che: «Secondo il consolidato indirizzo di legittimità - la contabilità in nero (sebbene rinvenuta presso terzi), costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal dpr 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 e - per il suo valore probatorio - legittima di per sé, e a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo di cui al citato art. 39, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli. Sul tema, la Cassazione ha richiamato delle recenti decisioni in base alle quali: «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, dpr 600/73, art. 39, comma 1, lett. e), consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l'incompletezza della dichiarazione risulta dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione ex-

tracontabile ed in particolare da "contabilità in nero", costituita da appunti personali e informazioni dell'imprenditore, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 c.c. e s.s. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore e il risultato economico dell'attività svolta». Il Supremo collegio ha confermato la decisione della Ctr della Sicilia che aveva ricostruito il reddito in modo analitico-induttivo in seguito al ritrovamento di un'agenda contenente alcune somme che corrispondevano alle risultanze degli estratti conto ed altre che invece non coincidevano con gli importi delle fatture di acquisto e con le annotazioni sul registro degli acquisti. Il giudice di merito ha fondato la propria decisione sulla mancanza di prove in ordine alla destinazione di alcuni assegni e alla mancata correlazione degli stessi con l'esercizio di impresa.

Giuseppe D'Amico

— © Riproduzione riservata —